

## TESTO VIGENTE

## TESTO NUOVO

### Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del “Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo”

#### Art. 1 – Costituzione del Comitato ed oggetto del Regolamento

Ai sensi dell' art. 29 dello Statuto di Piave Servizi S.p.A. (di seguito “Società”) e dell'art. 6 del Patto Parasociale tra i soci sottoscritto il 3 febbraio 2020, la Società è dotata di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (di seguito “Comitato” o “C.I.S.C.A.”) Il Comitato consente ai Comuni Soci l'esercizio di un controllo sulla Società, congiunto ed analogo a quello esercitato sui propri servizi direttamente gestiti nel rispetto dei principi del diritto comunitario e nazionale e, in particolare, in osservanza alla normativa applicabile alle società affidatarie dirette di servizi pubblici secondo il modello “in house providing”.

Il Comitato è composto dai Sindaci pro tempore di tutti i Comuni Soci, o da loro Assessori all'uopo delegati in via permanente, i quali ultimi rimangono in carica fino al termine del mandato amministrativo dei Sindaci o alla revoca della predetta delega.

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle specifiche competenze del Comitato e delle regole di funzionamento dello stesso e garantisce al Comitato di perseguire i bisogni della Comunità dei 39 Comuni Soci, controllando e delineando le linee strategiche, la gestione e l'attuazione degli obiettivi della Società a totale partecipazione pubblica Piave Servizi S.p.A., attraverso processi decisionali e informativi snelli ed efficaci, che favoriscono la competitività e il successo aziendale.

#### Art. 2 – Competenze

Il Comitato esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari in ordine alla gestione dei servizi affidati in house, in conformità a quanto

### Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del “Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo”

#### Art. 1 – Costituzione del Comitato ed oggetto del Regolamento

Ai sensi dell' art. 29 dello Statuto di Piave Servizi S.p.A. (di seguito “Società”) e dell'art. 6 del Patto Parasociale tra i soci sottoscritto il \_\_\_\_\_, la Società è dotata di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (di seguito “Comitato” o “C.I.S.C.A.”) Il Comitato consente ai Comuni Soci l'esercizio di un controllo sulla Società, congiunto ed analogo a quello esercitato sui propri servizi direttamente gestiti nel rispetto dei principi del diritto comunitario e nazionale e, in particolare, in osservanza alla normativa applicabile alle società affidatarie dirette di servizi pubblici secondo il modello “in house providing”.

Il Comitato è composto dai Sindaci *pro tempore* di tutti i Comuni Soci [che, per la partecipazione alle singole riunioni, potranno conferire delega ad un assessore del proprio Comune o, se del caso e nei limiti di cui al presente regolamento, ad un Sindaco di altro Comune socio.](#) [I Sindaci avranno sempre facoltà di attribuire](#) a loro Assessori [una delega](#) in via permanente per la partecipazione al Comitato; [in tal caso quest'](#)ultimi rimangono in carica fino al termine del mandato amministrativo dei Sindaci o alla revoca della predetta delega.

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle specifiche competenze del Comitato e delle regole di funzionamento dello stesso e garantisce al Comitato di perseguire i bisogni della Comunità dei 39 Comuni Soci, controllando e delineando le linee strategiche, la gestione e l'attuazione degli obiettivi della Società a totale partecipazione pubblica Piave Servizi S.p.A., attraverso processi decisionali e informativi snelli ed efficaci, che favoriscono la competitività e il successo aziendale.

#### Art. 2 – Competenze

Il Comitato esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari in ordine alla gestione dei servizi affidati in house, in conformità a quanto

previsto dallo Statuto e dal Patto Parasociale, senza che ciò determini esclusione delle norme vigenti in materia di diritto societario.

Sono fatti salvi, invero, le norme dello Statuto e del codice civile che governano il funzionamento delle società di capitali in materia di amministrazione e controllo e le competenze dei propri organi.

In particolare, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto e dell'art. 6 del Patto Parasociale il Comitato esercita le seguenti funzioni:

A) Indirizzo

- formula le linee guida, gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità, i piani di sviluppo aziendali;  
- formula al Consiglio di Amministrazione le indicazioni relative a:

o delibere di assunzione di nuove attività o nuovi servizi;

o tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri Organi o Autorità;

o costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della Società nonché acquisizioni e dismissioni di immobili, impianti, rami di azienda e di partecipazioni;

o richiesta di convocazione dell'Assemblea per l'esame di ogni e qualsivoglia questione ritenuta strategica.

B) Autorizzazione delle delibere di:

i) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente e, nel caso, dell'Amministratore Delegato, del Collegio Sindacale e del suo Presidente, anche a riguardo dell'attribuzione dei relativi poteri;

ii) modifica dello Statuto sociale;

iii) messa in liquidazione per cause di scioglimento, nomina e sostituzione dei liquidatori e conferimento dei relativi poteri;

iv) aumento o diminuzione del capitale sociale;

v) fusione, scissione, trasformazione ed ogni altra delibera riservata dalla legge alla competenza dell'assemblea straordinaria;

vi) approvazione di piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, piani degli investimenti, annuali e pluriennali e loro variazioni e aggiornamenti predisposti al fine di

previsto dallo Statuto e dal Patto Parasociale, senza che ciò determini esclusione delle norme vigenti in materia di diritto societario.

Sono fatti salvi, invero, le norme dello Statuto e del codice civile che governano il funzionamento delle società di capitali in materia di amministrazione e controllo e le competenze dei propri organi.

In particolare, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto e dell'art. 6 del Patto Parasociale il Comitato esercita le seguenti funzioni:

A) Indirizzo

- formula le linee guida, gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità, i piani di sviluppo aziendali;  
- formula al Consiglio di Amministrazione le indicazioni relative a:

o delibere di assunzione di nuove attività o nuovi servizi;

o tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri Organi o Autorità;

o costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della Società nonché acquisizioni e dismissioni di immobili, impianti, rami di azienda e di partecipazioni;

o richiesta di convocazione dell'Assemblea per l'esame di ogni e qualsivoglia questione ritenuta strategica.

B) Autorizzazione delle delibere di:

i) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente e [Vice Presidente e](#), nel caso, dell'Amministratore Delegato, del Collegio Sindacale e del suo Presidente, anche a riguardo dell'attribuzione dei relativi poteri;

ii) modifica dello Statuto sociale;

iii) messa in liquidazione per cause di scioglimento, nomina e sostituzione dei liquidatori e conferimento dei relativi poteri;

iv) aumento o diminuzione del capitale sociale;  
[v\) emissione di obbligazioni o di strumenti finanziari diversi;](#)

vi) fusione, scissione, trasformazione;

[vii\) ogni altra delibera riservata dalla legge alla competenza dell'assemblea straordinaria;](#)

[viii\) approvazione del bilancio d'esercizio della Società e decisione in merito alla distribuzione degli utili d'esercizio;](#)

ix) approvazione di piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, piani degli investimenti, annuali e pluriennali e loro variazioni e aggiornamenti predisposti al fine di assicurare la

assicurare la corretta esecuzione del contratto di affidamento del servizio idrico integrato stipulato con il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" per conto dei Comuni Soci;

vii) approvazione di acquisti e cessioni di partecipazione al capitale di altre società o Enti di collegamento o di aziende o rami di esse.

#### C) Consultazione e informazione

Il Comitato quale strumento di raccordo tra tutti i Comuni Soci per l'esercizio del controllo congiunto ed analogo, costituisce luogo di consultazione, informazione e discussione tra i Soci nonché tra i Soci e la Società.

A tali fini, il Comitato può, attraverso il proprio Presidente, richiedere alla Società tutte le informazioni e la documentazione relative all'attività svolta dalla stessa e ritenute necessarie da porre a base delle proprie determinazioni e delibere e comunque all'espletamento delle proprie funzioni, entro i limiti e con il rispetto delle disposizioni della disciplina in materia di trattamento dei dati personali (privacy) e degli istituti del diritto di accesso, in quanto applicabili.

corretta esecuzione del contratto di affidamento del servizio idrico integrato stipulato con il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" per conto degli Enti Locali Soci;

x) approvazione di acquisti e cessioni di partecipazioni nel capitale di altre società o Enti, anche di collegamento, oppure di acquisizioni, cessioni o affitti di aziende o rami di azienda.

L'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi, sono tenuti a uniformarsi al parere (vincolante) espresso dal C.I.S.C.A.

Nel caso in cui il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (C.I.S.C.A.) non conceda l'autorizzazione o la conceda subordinatamente all'accoglimento di specifiche modifiche della proposta di delibera che ne forma oggetto, tale diniego o accoglimento condizionato deve essere congruamente motivato. Il parere del Comitato non può, in ogni caso, riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della proposta di delibera in relazione alla quale l'autorizzazione è stata richiesta e deve indicare specificatamente le modifiche da apportare alla proposta di delibera affinché possa dunque adottarsi.

#### C) Consultazione e informazione

Il Comitato quale strumento di raccordo tra tutti i Comuni Soci per l'esercizio del controllo congiunto ed analogo, costituisce luogo di consultazione, informazione e discussione tra i Soci nonché tra i Soci e la Società.

Il C.I.S.C.A. può, in particolare, esprimere pareri consultivi di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio di Amministrazione oppure di soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale. Salvo nel caso in cui siano resi sulle materie di cui al precedente punto (b), tale pareri non saranno vincolanti ma ove l'Assemblea dei soci intendesse adottare una delibera in senso contrario o senza accogliere le modifiche proposte, dovrà motivare congruamente lo scostamento dal parere acquisito.

A tali fini, il Comitato può, attraverso il proprio Presidente, richiedere alla Società tutte le informazioni e la documentazione relative all'attività svolta dalla stessa e ritenute necessarie da porre a base delle proprie determinazioni e delibere e comunque all'espletamento delle proprie funzioni, entro i limiti e con il rispetto delle disposizioni della disciplina in materia di trattamento dei dati personali (privacy) e degli istituti del diritto di accesso, in quanto applicabili.

Ove il Consiglio di Amministrazione chiedi pareri ed osservazioni al Comitato, lo stesso è tenuto ad esprimersi entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione; decorso inutilmente tale termine il Consiglio di Amministrazione potrà non prendere in considerazione i pareri e le osservazioni ricevuti in ritardo.

#### D) Controllo

Spetta al Comitato svolgere ogni attività di verifica ed esame sull'attività sociale che ritenga opportuna per lo svolgimento della sua funzione di controllo tramite richiesta di informazioni, sia periodiche che occasionali, agli organi sociali competenti e altresì tramite ispezioni. Oggetto dell'attività di controllo sono:

- i) l'andamento della gestione,
- ii) la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi approvati con indicazione delle azioni correttive da assumere,
- iii) lo stato di adeguatezza del servizio erogato per conto dei soci affidatari,

Sulla base dei controlli effettuati formula indicazioni e disposizioni al Consiglio di Amministrazione e, nei casi più gravi, anche all'Assemblea prescrivendo se del caso i rimedi e i provvedimenti da adottare.

Il Comitato, se richiesto, riferisce per iscritto ai Comuni Soci sulle materie che rientrano nella propria sfera di competenza, in particolare con riferimento all'esercizio del controllo.

#### **Art. 3 – Presidente e Vice Presidente**

Il Comitato nomina il proprio Presidente scelto tra i Sindaci pro tempore, o Assessori Delegati a norma dell'art. 1, dei Comuni Soci che non sia membro del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Comitato elegge, altresì, con la maggioranza di cui al successivo art. 5, un Vice Presidente che svolge tutte le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, e scelto tra i Sindaci pro tempore dei Comuni Soci, o Assessori Delegati a norma dell'art. 1, che non sia membro del Consiglio di Amministrazione della Società.

#### **Art. 4 – Convocazione**

Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno da chi lo presiede, quando questi lo ritenga opportuno, ovvero su iniziativa

Ove il Consiglio di Amministrazione chiedi pareri ed osservazioni al Comitato, lo stesso è tenuto ad esprimersi entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione; decorso inutilmente tale termine il Consiglio di Amministrazione potrà non prendere in considerazione i pareri e le osservazioni ricevuti in ritardo.

#### D) Controllo

Spetta al Comitato svolgere ogni attività di verifica ed esame sull'attività sociale che ritenga opportuna per lo svolgimento della sua funzione di controllo tramite richiesta di informazioni, sia periodiche che occasionali, agli organi sociali competenti e altresì tramite ispezioni. Oggetto dell'attività di controllo sono:

- i) l'andamento della gestione,
- ii) la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi approvati con indicazione delle azioni correttive da assumere,
- iii) lo stato di adeguatezza del servizio erogato per conto dei soci affidatari,

Sulla base dei controlli effettuati formula indicazioni e disposizioni al Consiglio di Amministrazione e, nei casi più gravi, anche all'Assemblea prescrivendo se del caso i rimedi e i provvedimenti da adottare.

Il Comitato, se richiesto, riferisce per iscritto ai Comuni Soci sulle materie che rientrano nella propria sfera di competenza, in particolare con riferimento all'esercizio del controllo.

#### **Art. 3 – Presidente e Vice Presidente**

Il Comitato nomina il proprio Presidente scelto tra i Sindaci pro tempore, o Assessori Delegati [in via permanente](#) a norma dell'art. 1, dei Comuni Soci che non sia membro del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Comitato elegge, altresì, con la maggioranza di cui al successivo art. 5, un Vice Presidente che svolge tutte le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, e scelto tra i Sindaci pro tempore dei Comuni Soci, o Assessori Delegati [in via permanente](#) a norma dell'art. 1, che non sia membro del Consiglio di Amministrazione della Società.

#### **Art. 4 – Convocazione**

Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno da chi lo presiede, quando questi lo ritenga opportuno, ovvero su iniziativa

degli organi legittimati alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, ove ricorrano le medesime condizioni previste dallo Statuto per la convocazione dell'Assemblea, e comunque, ogniqualvolta sia necessario per le autorizzazioni preventive alle delibere o agli atti da assumere ai sensi del Patto Parasociale.

La convocazione è trasmessa al Protocollo di ciascun Comune Socio, anche via fax o mediante posta elettronica o posta elettronica certificata, ai numeri ovvero agli indirizzi preventivamente comunicati alla Società o rinvenibili sui siti ufficiali dei Comuni Soci.

L'avviso di convocazione deve pervenire almeno 2 giorni prima della data fissata per la seduta del Comitato, salvi i casi di urgenza, in presenza dei quali il termine è ridotto a 24 ore prima della data fissata per la seduta.

L'avviso di convocazione deve contenere almeno:

- l'indicazione della sede e dell'orario di svolgimento della seduta;
- l'ordine del giorno, comprensivo della voce "Varie ed eventuali", inerente ad argomenti, notizie, elementi, novità, di cui non sia stato possibile il previo ed espresso inserimento nell'ordine del giorno;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini del corretto svolgimento della riunione.

#### **Art. 5 – Funzionamento**

Ciascun componente del Comitato può intervenire facendosi rappresentare da altro componente, munito di apposita delega scritta. E' ammesso un numero massimo di due deleghe in capo a ciascun componente.

Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale, sottoscritto da Segretario e Presidente, che dovrà essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione della Società.

Le funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile della tenuta degli atti e della corrispondenza, se non diversamente espressamente deliberato nella singola seduta, vengono assegnate all'ufficio affari generali della Società.

degli organi legittimati alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, ove ricorrano le medesime condizioni previste dallo Statuto per la convocazione dell'Assemblea, e comunque, ogniqualvolta sia necessario per le autorizzazioni preventive alle delibere o agli atti da assumere ai sensi del Patto Parasociale.

La convocazione è trasmessa al Protocollo di ciascun Comune Socio, anche via fax o mediante posta elettronica o posta elettronica certificata, ai numeri ovvero agli indirizzi preventivamente comunicati alla Società o rinvenibili sui siti ufficiali dei Comuni Soci.

L'avviso di convocazione deve pervenire almeno 2 giorni prima della data fissata per la seduta del Comitato, salvi i casi di urgenza, in presenza dei quali il termine è ridotto a 24 ore prima della data fissata per la seduta.

L'avviso di convocazione deve contenere almeno:

- l'indicazione della sede e dell'orario di svolgimento della seduta;
- l'ordine del giorno, comprensivo della voce "Varie ed eventuali", inerente ad argomenti, notizie, elementi, novità, di cui non sia stato possibile il previo ed espresso inserimento nell'ordine del giorno;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini del corretto svolgimento della riunione.

#### **Art. 5 – Funzionamento**

Ciascun componente del Comitato può intervenire alle singole riunioni facendosi rappresentare da un Assessore del proprio Comune o da altro componente (Sindaco di un altro Comune Socio), munito di apposita delega scritta. In quest'ultimo caso è ammesso un numero massimo di due deleghe in capo a ciascun componente.

Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale, sottoscritto da Segretario e Presidente, che dovrà essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione della Società.

Le funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile della tenuta degli atti e della corrispondenza, se non diversamente espressamente deliberato nella singola seduta, vengono assegnate all'ufficio affari generali della Società.

Le eventuali deliberazioni del Comitato sono assunte validamente con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Vigè il principio “una testa un voto”, non sussistendo distinzione alcuna tra i Comuni Soci componenti né in relazione all’entità della rispettiva quota di partecipazione in Società né in relazione all’entità numerica dell’utenza riferita al Comune rappresentato.

E’ ammessa, previa determinazione del Presidente del Comitato, l’espressione del voto trasmesso, preventivamente alla data della seduta del Comitato, mediante posta elettronica certificata, su singoli argomenti contenuti nell’ordine del giorno.

**Art. 6 – Spese di funzionamento, assistenza organizzativa e locali**

Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico della Società, che provvede ai locali, ai servizi ed a tutto quanto necessario per l’espletamento delle sue funzioni.

Il Comitato può essere assistito dal personale amministrativo e/o tecnico della Società con compiti di supporto.

Il Comitato si riunisce, di norma, presso la sede della Società.

Il Comitato può riunirsi anche presso le sedi dei Comuni Soci ovvero presso altra sede di volta in volta ritenuta opportuna, purché posta entro i limiti territoriali dei Comuni Soci, in ogni caso senza oneri per questi ultimi.

**Art. 7 – Gratuità della carica di componente**

Non sono previsti compensi per la carica di componente del Comitato e nessun rimborso spese o diverso emolumento di qualsiasi natura verrà riconosciuto ai componenti del Comitato per l’attività prestata.

**Art. 8 – Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del Patto Parasociale e allo Statuto della Società, in quanto applicabili e compatibili, relative alle modalità di convocazione e svolgimento delle sedute

Le eventuali deliberazioni del Comitato sono assunte validamente con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Vigè il principio “una testa un voto”, non sussistendo distinzione alcuna tra i Comuni Soci componenti né in relazione all’entità della rispettiva quota di partecipazione in Società né in relazione all’entità numerica dell’utenza riferita al Comune rappresentato.

E’ ammessa, previa determinazione del Presidente del Comitato, l’espressione del voto trasmesso, preventivamente alla data della seduta del Comitato, mediante posta elettronica certificata, su singoli argomenti contenuti nell’ordine del giorno.

**Art. 6 – Spese di funzionamento, assistenza organizzativa e locali**

Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico della Società, che provvede ai locali, ai servizi ed a tutto quanto necessario per l’espletamento delle sue funzioni.

Il Comitato può essere assistito dal personale amministrativo e/o tecnico della Società con compiti di supporto.

Il Comitato si riunisce, di norma, presso la sede della Società.

Il Comitato può riunirsi anche presso le sedi dei Comuni Soci ovvero presso altra sede di volta in volta ritenuta opportuna, purché posta entro i limiti territoriali dei Comuni Soci, in ogni caso senza oneri per questi ultimi.

**Art. 7 – Gratuità della carica di componente**

Non sono previsti compensi per la carica di componente del Comitato e nessun rimborso spese o diverso emolumento di qualsiasi natura verrà riconosciuto ai componenti del Comitato per l’attività prestata.

**Art. 8 – Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del Patto Parasociale e allo Statuto della Società, in quanto applicabili e compatibili, relative alle modalità di convocazione e svolgimento delle sedute dell’Assemblea dei

<p>dell'Assemblea dei Soci.</p> <p>Il presente Regolamento viene approvato dai Comuni Soci secondo le modalità per l'approvazione del Patto Parasociale ed entra in vigore dal giorno successivo alla data della deliberazione assembleare che lo approva.</p> <p>Qualsiasi modifica del presente Regolamento compete unicamente ai Comuni Soci, che vi provvede con le modalità di cui sopra.</p>	<p>Soci.</p> <p>Il presente Regolamento viene approvato dai Comuni Soci secondo le modalità per l'approvazione del Patto Parasociale <del>ed entra in vigore dal giorno successivo alla data della deliberazione assembleare che lo approva.</del></p> <p>Qualsiasi modifica del presente Regolamento compete unicamente ai Comuni Soci, che vi provvede con le modalità di cui sopra.</p>
--	--